



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2435

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Programma di mantenimento dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky del territorio provinciale - Anno 2024.

Il giorno **21 Dicembre 2023** ad ore **14:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica che:

la malattia di Aujeszky o pseudorabbia è una malattia infettiva e contagiosa causata da un virus della famiglia degli Herpesvirus. Il suino è l'ospite primario, nonché il serbatoio, del virus che può comunque infettare occasionalmente tutti i mammiferi, cinghiale compreso, ad eccezione dell'uomo. Nel suino i sintomi della malattia sono variabili, per gravità e localizzazione, in funzione dell'età e del sesso. I suini più giovani sono colpiti più gravemente con una sintomatologia nervosa ed elevata mortalità; all'aumentare dell'età la sintomatologia si attenua e tende a essere prevalentemente respiratoria e con bassa mortalità. Nei riproduttori provoca disturbi alla sfera riproduttiva come calo della fertilità, aborto e minore numerosità delle nidiate.

L'eradicazione di detta malattia dal territorio provinciale consente agli operatori trentini di proseguire le movimentazioni dei suini senza alcun vincolo sanitario nei confronti della stessa, facilitando conseguentemente le attività commerciali, anche in considerazione del livello sanitario raggiunto anche dalle Regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

L'Amministrazione provinciale, a partire dall'anno 2019, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1385 del 13 settembre 2019, ha intrapreso il percorso per inserire il territorio trentino tra quelli aventi lo *status* di indenne da malattia per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV), che ha portato ad inizio marzo 2021, come primo traguardo, all'inserimento del territorio provinciale tra quelli che hanno ottenuto l'approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per l'infezione da ADV da parte della Commissione europea con decisione 2021/385/UE. La Provincia autonoma di Trento è stata pertanto inserita nell'allegato II della decisione della Commissione 2008/185/CE del 21 febbraio 2008, nell'attesa di conseguire i requisiti sanitari per transitare successivamente tra i territori indenni di cui all'allegato I della medesima decisione 2008/185/CE.

A fine marzo 2021 l'Amministrazione provinciale, con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha definito, con deliberazione giuntale n. 487 del 26 marzo, il Programma provinciale di eradicazione della malattia di Aujeszky, sulla scorta delle indicazioni contenute nel working document SANTE/7124/2016, contenente le attività di controllo da applicare obbligatoriamente negli allevamenti suinicoli per l'acquisizione di informazioni necessarie per la presentazione alla Commissione europea della richiesta di inserimento del territorio provinciale nell'allegato I della decisione 2008/185/CE. Detto programma ha previsto, tra l'altro, il divieto sul territorio provinciale, a partire dal 1° aprile 2021, della vaccinazione nei confronti dell'infezione da ADV e di introduzione di suini vaccinati.

La decisione 2008/185/CE è stata abrogata, a partire dal 21 aprile 2021, dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 "recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello *status* di indenne da malattia e dello *status* di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate". Conseguentemente i territori che avevano già ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da ADV sono stati inseriti nell'allegato VI, parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, mentre quelli che avevano già conseguito l'indennità nei confronti della medesima infezione sono stati inseriti nell'allegato VI, parte I del medesimo regolamento.

Ad aprile 2022 l'Amministrazione provinciale, a seguito dell'applicazione del programma sopraccitato, ha soddisfatto i requisiti, di cui all'articolo 66, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 e quelli contemplati dall'allegato IV, parte V, capitolo 2, sezione 1 del medesimo regolamento delegato, prescritti per il conseguimento del riconoscimento di territorio indenne da infezione da ADV.

Il competente Servizio provinciale, sempre con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico

Sperimentale delle Venezie, ha pertanto predisposto e inviato al Ministero della salute (nota PAT prot. n. 0328175 del 13/05/2022, successivamente integrata, a seguito di specifica richiesta della Commissione europea, con nota PAT prot. n. 0601626 del 01/09/2022) la documentazione contenente la richiesta, da presentare alla Commissione europea, di inserimento della Provincia autonoma di Trento tra i territori di cui all'allegato VI, parte I "Stati membri o loro zone aventi lo *status* di indenne da malattia per l'infezione da ADV" del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

La Commissione europea, con regolamento di esecuzione (UE) 2023/150 del 20 gennaio 2023 ha successivamente inserito il territorio della Provincia autonoma di Trento tra le zone aventi lo *status* di indenne da malattia per l'infezione da ADV.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1080 del 16 giugno 2023, ha conseguentemente approvato il Programma di mantenimento dello *status* di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky del territorio provinciale.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è stato individuato, unitamente al Settore Laboratorio dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Laboratorio di Sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, quale laboratorio del controllo ufficiale e risulta pertanto competente per l'esecuzione delle attività analitiche previste dalle attività di sorveglianza nei confronti dell'infezione da ADV.

Si propone pertanto di confermare per l'anno 2024 le attività previste dal Programma di mantenimento dello *status* di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky del territorio provinciale di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 1080 del 16 giugno 2023.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti la normativa e gli atti citati in premessa;
- visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che

- comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
- visto il regolamento (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (IMSOC);
 - visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
 - visto il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti;
 - visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
 - visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;
 - visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello *status* di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
 - visto il regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE)

- 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della Commissione, del 1° agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale;
 - visto il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano;
 - visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
 - visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
 - visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
 - visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
 - visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116;
 - visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";
 - visto il decreto 7 marzo 2023 "Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali

(sistema I&R)”;

- visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 “Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 9763 del 20/04/2021 “Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale” – Indicazioni applicative”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 21307 del 14/09/2021 “Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale” – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763-20/04/2021-DGSAF-MDS”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 4144 del 17/02/2022 “Regolamento (UE) 2016/429 e Regolamento delegato (UE) 2020/686 - Centro di stoccaggio di materiale germinale – Quesito”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 10271 del 26/04/2022 “Sistema I&R - chiarimenti in materia di riconoscimento degli stabilimenti in applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e suoi atti delegati e di esecuzione con particolare riferimento agli stabilimenti nei quali sono effettuate operazioni di raccolta”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 14148 del 08/06/2022 “ulteriori comunicazioni in materia di riconoscimento degli stabilimenti in cui sono effettuate operazioni di raccolta di cui all’art. 94, par. 1, lett. a) del regolamento (UE) 2016/429”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 22341 del 19/09/2022 “Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 – prime istruzioni operative”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 23290 del 29/09/2022 “Finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali – applicazione del d.lgs. 32/2021. Chiarimenti”;
- vista la nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 742250 del 28/10/2022 “decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 - Prime disposizioni”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 10138 del 13/04/2023 “Sistema I&R – comunicazioni inerenti all’applicazione del decreto legislativo 134/22 e suo manuale operativo - modifiche progressive del portale vetinfo”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 10687 del 19/04/2023 “Malattia di Aujeszky (MA). Condizioni per le movimentazioni di suini verso regioni poste in allegato IV, Parte II del Reg. 2021/620 con divieto di vaccinazione”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 10865 del 20/04/2023 “Ulteriori disposizioni operative in merito ai censimenti degli animali e ai riconoscimenti degli stabilimenti – Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429”;
- vista l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il “Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027”, ai sensi dell’art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (Rep. Atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1777 del 29 settembre 2023 “Recepimento dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il “Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027”, ai sensi dell’art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (Rep. Atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023) e adozione del “Piano provinciale integrato dei controlli per il quinquennio 2023- 2027” in materia di salute e benessere animale, mangimi e sicurezza dei mangimi, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, alimenti e sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari e acqua potabile”;

- visto il decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989, n. 298 “Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;
- visto l’articolo 55 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)”;
- vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”;
- vista la nota dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, prot. generale n. 11753/2023 del 30 novembre 2023, relativa alle attività di profilassi per l’anno 2024 (prot. PAT n. 896488 del 1° dicembre 2023);
- vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- visti l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di confermare per l’anno 2024 le attività previste dal Programma di mantenimento dello *status* di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky del territorio provinciale di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 1080 del 16 giugno 2023;
2. di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la realizzazione delle attività previste dal Programma di cui al punto 1., ivi inclusa la verifica della sua corretta applicazione, e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie l’esecuzione degli esami diagnostici di laboratorio previsti dal Programma di cui al punto 1., i cui costi, a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono riportati nel successivo punto 3. e saranno rendicontati dal medesimo Istituto;
3. di dare atto che il costo per la sorveglianza nei confronti della malattia di Aujeszky per l’anno 2024 è così articolato:
 - n. 500 test con metodo ELISA su sangue per la ricerca di anticorpi verso la glicoproteina E al costo unitario di euro 1,58 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull’imponibile, se dovuto, per un costo complessivo presunto di euro 983,08;
 - n. 4.592 test con metodo ELISA su sangue per la ricerca di anticorpi verso la glicoproteina B al costo unitario di euro 2,17 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull’imponibile, se dovuto, per un costo complessivo presunto di euro 12.400,00;
 - n. 500 test con metodo ELISA su sangue per la ricerca di anticorpi totali al costo unitario di euro 2,08 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull’imponibile, se dovuto, per un costo complessivo presunto di euro 1.294,18;
 - n. 200 test con metodo PCR su sangue per la ricerca del virus al costo unitario di euro 22,08 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull’imponibile, se dovuto, per un costo complessivo presunto di euro 5.495,27;
 per un costo complessivo presunto pari ad euro 20.172,53;
4. di dare atto inoltre che lo svolgimento delle attività previste dal Programma di cui al punto 1. consentirà di mantenere i requisiti di cui all’articolo 81, paragrafi 1 e 3, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/689 e quelli contemplati dall’allegato IV, parte V, capitolo 2, sezione 2 del medesimo regolamento delegato, prescritti per il mantenimento dello *status* di territorio indenne da infezione da virus della Malattia di Aujeszky (ADV);
5. di disporre che i costi di un’eventuale vaccinazione, nei casi previsti dal Programma di cui al

- punto 1., siano a carico del proprietario o detentore degli animali, che può anche avvalersi di un veterinario libero professionista per tale intervento previa autorizzazione da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e in accordo con la Struttura provinciale competente in materia;
6. di disporre che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari potrà avvalersi dei veterinari aziendali, di cui alla legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7, per l'effettuazione dei prelievi di sangue previsti dal Programma di cui al punto 1.;
 7. di dare atto inoltre che il finanziamento per sostenere i costi di cui al punto 3. non rientra nelle fattispecie di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.;
 8. di demandare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la rendicontazione semestrale ed annuale delle attività previste dal Programma di cui al punto 1.;
 9. di incaricare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari della divulgazione delle disposizioni contenute nel Programma di cui al punto 1. agli operatori del comparto suinicolo;
 10. di dare atto infine che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione l'Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le risorse ripartite di cui alla tabella A), alla voce "Incarichi e consulenze sanitarie" per euro 20.172,53, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale di finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2024;
 11. di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per gli adempimenti di competenza e alla Federazione provinciale allevatori per conoscenza;
 12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 16:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).